

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORTORELLA, BERLINGUER GIOVANNI, GIURA
LONGO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA,
MARGHERI, PUCCIARINI**

Presentata il 9 marzo 1979

Nuovo ordinamento per la cinematografia italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Crediamo che sia superfluo illustrare nei dettagli lo stato di malessere in cui versa la cinematografia nazionale. I giornali, la radio, la televisione ne hanno parlato e continuano a parlarne incessantemente; i cineasti, le maestranze, gli attori, le categorie lavoratrici, i produttori, i gestori delle sale, le associazioni culturali del pubblico ripetutamente hanno indirizzato appelli alle forze politiche, al Governo e al Parlamento affinché si corresse ai ripari, modificando la legislazione vigente.

Sappiamo tutto, non ci mancano né i dati informativi da cui muovere, né le idee e le indicazioni per addivenire rapidamente ad una riforma profonda. Fino ad oggi, nell'impossibilità di approdare ad un largo accordo fra le diverse parti politiche e di fronte all'accentuarsi precipitoso di difficoltà e di contraddizioni ereditate dal passato, ci siamo pronunciati

a favore di una serie di misure urgenti e transitorie: la rivitalizzazione del credito, gli alleggerimenti dell'imposta e dell'IVA sull'attività cinematografica, la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Non diremmo che le leggi votate abbiano sempre rispecchiato in pieno le nostre rivendicazioni. Anzi, alcuni di questi provvedimenti — ad esempio, quello che, nato per alleviare il piccolo esercizio, ha abolito ogni progressività nella tassazione dei biglietti aventi un prezzo superiore alle 2.000 lire — sono stati parzialmente snaturati con i suffragi congiunti dei parlamentari democristiani e missini.

Tuttavia, pur avvertendo e criticando l'insufficienza e la limitatezza dei provvedimenti presi, ci siamo comportati in modo che si evitasse il collasso dell'industria cinematografica, consci però — e questo lo abbiamo scritto e affermato, instancabilmente, a chiare note, in numerose oc-

casioni — che soltanto una organica rigenerazione della legge per il cinema avrebbe potuto dare un efficace avvio ad un processo di risanamento; processo che si annuncia arduo, non privo di complessità, di lungo corso e che richiede spirito di collaborazione e la rinuncia a ogni esasperato particolarismo.

Siamo consapevoli che la crisi, di cui si patiscono le conseguenze, è la più grave riversatasi sulla cinematografia nazionale in questi ultimi trenta anni, poiché essa vede dimezzate le frequenze degli spettatori rispetto a periodi precedenti; ridotto il numero degli esercizi in funzione (e fra quelli che ancora non hanno chiuso i battenti, aumenta l'aliquota dei cinematografi aperti saltuariamente nell'arco di trenta giorni); diminuiti gli incassi e abbassati gli indici della produzione dai 200 e più film, che si realizzavano tempo addietro, ai 120 del 1978 (coproduzioni incluse); rinfoltita la massa dei disoccupati; indebolite le esportazioni; accresciuti i costi industriali, le spese di gestione aziendale e finanche le pretese divistiche; accorciati i confini del mercato interno; irrobustite le posizioni della concorrenza americana; prossime a cedere le già deboli strutture produttive e distributive. Tutto ciò, mentre per converso, grazie alla TV, hanno ricevuto un notevole impulso sia la confezione, sia la fruizione di prodotti audiovisivi. Fenomeno questo che sarebbe in sé confortante e di buon auspicio per il futuro se fosse stato la risultante di una espansione coordinata fra settori affini e programmata, e non — così come è accaduto — il frutto di uno sviluppo assecondato senza alcun principio di razionalità.

Le cause della crisi sono svariate e si intrecciano fra loro: ormai esiste una letteratura sull'argomento e noi comunisti abbiamo contribuito ad arricchirla di analisi. Molteplici fattori hanno accelerato la degenerazione: certo, l'inadeguatezza di una legislazione che tutti giudicano superata; la diffusione ampia che ha avuto la TV e la proliferazione di emittenti private abbandonatesi al saccheggio di film trasmessi a getto continuo; lo scadimento del livello qualitativo della maggioranza dei

film allestiti senza alcuna originalità; la spropositata lievitazione dei compensi e, più in generale, degli oneri relativi alla realizzazione dei prodotti cinematografici; l'ignoranza dei governi e, nei casi migliori, la lentezza con cui essi hanno risposto a ogni sintomo allarmante e alle richieste di prevenire il peggio. Potremmo enumerare altre ragioni, ma è inutile dilungarsi nella elencazione.

Sta di fatto che dinanzi a noi non si dischiude solamente il paesaggio di una cinematografia che è sull'orlo del baratro e allo stremo, ma si affacciano prospettive segnate da rivolgimenti già verificatisi in altre nazioni e al cospetto dei quali occorre reagire nella ferma intenzione di arginare la flessione della domanda e dell'offerta cinematografiche, ma altresì convinti che i modelli industriali, e le procedure industriali e commerciali, le stesse abitudini collettive di ieri e dell'altro ieri non sono un esempio al quale rifarsi. Stiamo andando rapidamente e purtroppo caoticamente verso riassetamenti che devono essere invece dominati da una intelligenza sociale, capace di esaltare e vieppiù qualificare il patrimonio di risorse intellettuali e tecniche accumulate e capace anche di adeguare, secondo una complessiva strategia dei mezzi audiovisivi e una più intensa collaborazione fra questi, l'intelaiatura degli strumenti comunicativi.

Su questi tracciati procede la nostra proposta legislativa che, ispirata ai documenti di politica cinematografica approvati nel maggio 1976, nel febbraio e nel luglio 1978, riassume una progettazione definita, ma suscettibile di ulteriori apporti, correzioni e integrazioni sulla base dei consigli, dei suggerimenti e delle eventuali critiche che scaturiranno da una verifica estesa e minuziosa, sicuri come siamo di non possedere ricette al di sopra di qualsiasi dubbio. Avremmo preferito che alla individuazione di una nuova e organica legislazione cinematografica si arrivasse, passando attraverso un preventivo esame dei vari partiti democratici e, in primo luogo, mediante un più stretto legame con le formazioni della sinistra, alle quali siamo

uniti da una comunità di intenti e dalle battaglie affrontate per il rinnovamento del cinema italiano dal dopoguerra in poi.

Purtroppo non è stato possibile completare preventivamente un dialogo, secondo noi indispensabile, per non rallentare i ritmi della disamina parlamentare in una situazione caratterizzata dall'acutizzarsi dei disagi che gravano sulla cinematografia. A questo dialogo comunque, continueremo a dedicarci.

Ci conforta il fatto che, pur con differenziazioni, su alcuni aspetti sostanziali di una ipotesi riformatrice si manifestano ampie convergenze.

Gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere sono compendiabili rapidamente: combattere la crisi che colpisce l'industria cinematografica e creare le condizioni per un rapido risanamento, snellire i meccanismi amministrativi che si sono rivelati asmatici e inefficaci, invogliare gli investimenti, correggere le pratiche e le procedure che non hanno recato alcun effettivo vantaggio al cinema italiano, contenere i costi di produzione e di gestione e l'ascesa dei prezzi, incrementare l'irradiazione dei prodotti nazionali all'estero, perseguire una politica e prevedere misure che armonizzino le molteplici branche della comunicazione audiovisiva, riconquistare allo spettacolo cinematografico un vasto pubblico.

Schematicamente, la proposta legislativa del PCI è condensabile nei seguenti punti:

Competenze ministeriali.

Trasferimento delle competenze in materia cinematografica dal Ministero del turismo e dello spettacolo al Ministero dei beni culturali.

Riconoscimento nazionalità italiana.

Mantenimento delle precedenti norme per il riconoscimento della nazionalità italiana ai film prodotti nel nostro paese.

Unità di voce e di volto richiesta per le prestazioni degli attori. Concessione della nazionalità italiana soltanto ai prodotti diffusi da società distributrici, il cui listino sia composto per il 50 per cento da film italiani.

Coproduzioni.

Per coproduzioni si intendono i film prodotti con la partecipazione finanziaria di imprese straniere; esse godono dei benefici previsti dalla legge per i film riconosciuti nazionali. Al fine di quanto sopra, un'impresa produttrice italiana può partecipare al finanziamento di un film di coproduzione in posizione minoritaria solo se abbia precedentemente prodotto un film di coproduzione maggioritaria o un film di produzione interamente nazionale; tale rapporto non può subire alcuna deroga.

L'equilibrio tra la partecipazione, che deve essere paritetica nei film di coproduzione, di autori, attori e tecnici dei diversi paesi sarà riferito ad un anno di produzione.

Sostegno alla produzione nazionale.

Riconferma della programmazione obbligatoria e inasprimento delle penalità nei confronti delle inadempienze.

Abbuono pari al 50 per cento dell'imposta sugli spettacoli: applicabile anche ai fini della CEE, in caso di reciprocità. Gli abbuoni sono ripartiti in parti uguali fra la produzione, la distribuzione e lo esercizio.

Credito ordinario.

Aumento del fondo di dotazione alla Sezione autonoma della Banca del lavoro per contributi ai mutui (non superiore ad un miliardo) per la produzione cinematografica, l'esercizio e le industrie tecniche: interessi contenuti nell'aliquota del tasso ufficiale di sconto, aumentata di non

più di un punto. Tale beneficio è esteso anche ad operazioni di credito effettuate presso qualsiasi sportello bancario.

Fondo per la cinematografia.

Formazione di un fondo per lo sviluppo industriale e culturale dell'attività cinematografica e che consiste in circa 200 miliardi, da suddividere nei primi tre esercizi. Il fondo sarà alimentato con i proventi derivanti dall'imposta sugli spettacoli cinematografici, dalla tassa sulla trasmissione televisiva di film e da altre eventuali fonti.

Finanziamenti alla produzione cinematografica.

Prestiti, senza alcun interesse, in proporzione pari al 20 per cento del costo di ciascun film (fino ad approntamento di copia campione), comunque non oltre i 200 milioni. Saranno assegnati d'ufficio all'atto dell'accoglimento delle richieste ed erogati entro un termine massimo di trenta giorni dall'allestimento della copia campione previa verifica della rispondenza del consuntivo al preventivo accertato. Accordati d'ufficio, a condizione che le imprese produttrici abbiano assolto i propri obblighi, i prestiti vengono restituiti allo Stato dopo che le ditte imprenditrici abbiano recuperato una somma pari a quattro volte il finanziamento ottenuto, maggiorata dell'8 per cento a titolo di remunerazione del capitale investito. Nel caso in cui i proventi del film non siano sufficienti a coprire l'intero costo, la perdita eventuale del prestito sarà imputata al fondo per la cinematografia. Fondo annuo a disposizione: 16 miliardi.

Finanziamento speciale per film di ricerca culturale e artistica.

Finanziamento massimo di 250.000.000, senza alcun interesse e cumulabile con il prestito, di cui al punto precedente, a fa-

vore di film di ricerca culturale e artistica realizzati con formula partecipativa. Il finanziamento speciale sarà erogato secondo stadi di avanzamento. Condizioni di recupero: analoghe a quelle contemplate nel capitolo precedente. I prestiti sono concessi da un comitato di esperti designati dalle più rappresentative Confederazioni sindacali del lavoro, dalle regioni e dalle associazioni di cultura cinematografica, sulla base di una rosa di nominativi indicati dalle associazioni professionali e sindacali della cinematografia. È prevista la possibilità di appello. I film prodotti con il concorso del finanziamento pubblico dovranno essere resi accessibili, entro un periodo non superiore a due anni dalla prima apparizione in pubblico, ad organizzazioni e iniziative interessate alla diffusione e alla valorizzazione culturale del cinema. Fondo annuo a disposizione: 4 miliardi.

Riscossione incassi.

Allo scopo di accelerare il rientro del denaro nel settore produttivo: delega alla SIAE per la riscossione e il versamento, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data dell'incasso al botteghino delle aliquote di incasso spettanti ai titolari dei diritti dei film proiettati.

Agevolazioni fiscali.

Il 70 per cento degli utili reinvestiti dalle società produttrici nella realizzazione di film nazionali, entro dodici mesi dalla chiusura del periodo di imposta a cui si riferiscono, sono esenti da oneri fiscali.

Ove vengano investiti in produzioni cinematografiche, entro i limiti di tempo indicati, gli utili di persone fisiche o giuridiche, sono anch'essi esenti da oneri fiscali. Tali agevolazioni possono essere estese agli investimenti nelle industrie di tecnica cinematografica o nella ricerca cinematografica nel settore audio-visivo.

Provvedimenti per il risanamento del piccolo e medio esercizio.

Crediti e sovvenzioni a favore di consorzi di servizi costituiti per assicurare la circolazione dei film di maggiore interesse nelle zone del mercato più trascurate dalle società distributrici.

Imposta sugli spettacoli e IVA.

Ripristino della progressività dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per i biglietti di prezzo superiore alle lire 2.000.

Per le attività cinematografiche di produzione, distribuzione ed esercizio: aliquota IVA nella misura del 6 per cento.

Regolamentazione esercizio.

Liberalizzazione delle licenze di agibilità per cinema *d'essai*, sale specializzate in programmi di cortometraggi, documentari e film d'archivio o film per ragazzi, centri culturali polivalenti, locali di proprietà comunale e cooperativistica, sale che proiettano film a passo ridotto, sale i cui gestori si impegnino ad adottare prezzi non superiori al 50 per cento di quello medio regionale, sale gestite da Cineteche o dal Centro culturale di promozione cinematografica. Revoca di tutte le licenze di agibilità cui non corrispondano esercizi in funzione; intrasferibilità delle licenze accordate ad enti locali, pubblici e morali.

Proiezioni private.

Nel rispetto del diritto di riunione, garantito dalla Costituzione, piena libertà per le proiezioni promosse da associazioni non aventi fini di lucro ed effettuate per i propri soci.

Regioni e cinema.

Deleghe di competenze agli enti locali in materia di apertura, ammodernamento,

classificazione delle sale cinematografiche, vigilanza sulla idoneità tecnica e igienica degli ambienti.

Deleghe alle Regioni per l'amministrazione di fondi destinati ad attività di promozione e di organizzazione culturale e all'addestramento professionale nel settore degli audiovisivi.

Assegnazione di fondi da suddividere fra le Regioni in base a programmi di attività. Finalizzazione di tali fondi: attività, manifestazioni e iniziative promosse da università, circoli, organizzazioni e associazioni di cultura, enti locali, cineteche comunali e regionali, rassegne e mostre, istituti e strutture, riscatto di sale di proprietà municipale, finanziamento di corto e medio metraggi, eccetera.

Le sovvenzioni sono distribuite su proposta di un comitato composto da rappresentanti degli enti locali, delle Confederazioni sindacali delle associazioni del pubblico e degli istituti specializzati funzionanti. Questi comitati hanno anche compiti di proposta e funzioni consultive in materia di iniziativa cinematografica su scala regionale.

Circoli cinematografici di cultura.

Riconoscimento alle associazioni nazionali, cui aderiscano circoli funzionanti da un biennio in almeno dodici comuni complessivamente dislocati in tre Regioni.

Vincolo per le associazioni nazionali: che lo statuto preveda la convocazione di un congresso almeno biennale dei circoli aderenti, la elezione degli organi direttivi e l'approvazione assembleare dei bilanci.

Vincoli statutari per i singoli circoli: svolgere attività culturali nell'ambito dei mezzi di comunicazione audiovisuale, senza fini di lucro; riservare le proiezioni ai propri soci (d'età superiore ai 16 anni), muniti di tessera vidimata dalla SIAE.

Sulle quote versate dagli iscritti e sugli incassi derivanti da eventuale vendita di biglietti, non è dovuto alcun contributo erariale.

Esenzione dal pagamento di imposte e di altri diritti relativi alla registrazione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di atti costitutivi, effettuabile anche presso gli uffici comunali.

Riconoscimento di sezioni o di singoli circoli, che si rivolgono specificamente al pubblico dei minorenni, demandato alle associazioni nazionali cui essi chiedono di aderire.

Concessione di sovvenzioni in relazione ai programmi culturali di sviluppo e di promozione presentati alla Commissione centrale per la cinematografia da ciascuna associazione nazionale.

Circuito culturale.

Purché svolgano attività di animazione in collaborazione con le istituzioni decentrate del territorio e con associazioni culturali e non vendano biglietti di costo superiore al 60 per cento del prezzo più alto praticato nel comune, le sale d'essai (il cui riconoscimento è affidato alle Regioni su richiesta degli interessati e su presentazione di una associazione nazionale dei circoli cinematografici di cultura) hanno diritto alla totale detassazione e a un contributo statale pari al 10 per cento del prezzo medio netto praticato su scala regionale, per ciascun biglietto venduto fino ad un massimo di 2.000 presenze settimanali.

Identiche agevolazioni da riservare alle sale specializzate in programmi di cortometraggi, film per ragazzi, documentari, film d'archivio e materiali audiovisivi diffusi a supporto magnetico.

Classificazione di « film d'arte e d'essai » per le pellicole di particolare rilievo artistico e culturale che siano proiettate nel circuito commerciale, purché la presentazione abbia luogo in città con popolazione non superiore ai 70.000 abitanti: si accorda una detassazione pari al 50 per cento.

La catalogazione di « film d'arte e d'essai » è demandata, su richiesta degli interessati, a una commissione nazionale composta da membri designati dalle associazioni dei circoli cinematografici di cultura, dalle associazioni dei critici, dagli organismi rappresentativi del cinema d'es-

sai e dal Centro sperimentale di cinematografia.

I film distribuiti dalle Cineteche che ricevono sovvenzioni pubbliche, sono automaticamente considerati « d'arte e d'essai ».

Le proiezioni promosse, senza fini di lucro, da cineteche pubbliche o comunque riconosciute, scuole, università, centri sociali, biblioteche, circoli aziendali, organismi territoriali, associazioni di cultura, partiti e sindacati, enti locali, sale del circuito pubblico sono esonerate dal pagamento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici.

Film in lingua originale.

I film stranieri proiettati in lingua originale, anche se provvisti di sottotitoli, godono dello stesso trattamento fiscale riservato ai prodotti di nazionalità italiana e pertanto sono detassati del 50 per cento.

Incentivi alla distribuzione.

Alle società distributrici, che abbiano un listino formato per tre quarti da film d'essai e da film nazionali prodotti con il concorso del finanziamento pubblico: contributi per la stampa delle copie e per altre lavorazioni tecniche fino alla concorrenza massima di dieci milioni per ciascuna pellicola.

Importazione film destinati al circuito culturale.

L'importazione di lungometraggi, cortometraggi e mediometraggi classificati « d'arte e d'essai » o destinati alle sale specializzate è esente dal pagamento dei diritti doganali e dalle restrizioni valutarie, qualora la transazione valutaria non superi i dieci milioni. Le associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura sono abilitate a importare film che

saranno diffusi nell'ambito dei circoli stessi: le operazioni sono affrancate dal pagamento di diritti doganali.

Attività culturali di rilievo nazionale.

Ampio finanziamento, da parte della Commissione centrale per la cinematografia, alle cineteche di importanza nazionale, alle associazioni cinematografiche nazionali di cultura, alle riviste cinematografiche, alle attività culturali delle organizzazioni professionali, alle iniziative editoriali che incrementano l'approfondimento degli studi e della ricerca nel settore dei mezzi audiovisivi, eccetera.

Patrimonio culturale cinematografico.

Per ciascun film di lungo, corto e mediometraggio, di qualsiasi natura, proiettato nelle sale commerciali, una copia sarà depositata presso la Cinoteca nazionale (a spese della Cinoteca in caso di film straniero) a scopo conservativo e per assicurarne la conoscenza a fini culturali.

Produzione e diffusione di corto e mediometraggi.

Il finanziamento o l'acquisizione di corto e mediometraggi (anche a disegno animato) progettati o realizzati da imprese private, da cooperative, associazioni culturali, organismi scolastici o universitari è demandato alle Regioni, sentito il parere vincolante dei Comitati regionali per la cinematografia.

I corto e mediometraggi saranno diffusi dal Centro culturale per la promozione cinematografica e irradiati via etere dall'ente concessionario per le trasmissioni televisive. Qualora singoli cortometraggi o mediometraggi siano presentati ad integrazione degli spettacoli cinematografici, purché se ne indichino i titoli nei materiali informativi esposti al pubblico, gli esercenti beneficiano di un abbuono pari al 3 per cento dei diritti erariali in-

troitati. Le inadempienze sono colpite con il ritiro della licenza di agibilità.

Fondo annuo a disposizione per il complesso delle attività culturali: 20 miliardi.

Intervento diretto dello Stato nella cinematografia.

Distacco dell'attuale gruppo cinematografico pubblico dal sistema delle Partecipazioni statali e sua riorganizzazione in un organismo denominato « Centro culturale per la promozione cinematografica », posto alle dipendenze del Ministero dei beni culturali e avente personalità giuridica di diritto pubblico. Il Centro è proprietario del pacchetto azionario relativo a tre società operanti nel campo del noleggio e dell'esercizio, delle cinematografie specializzate e dei servizi tecnici, ciascuna delle quali è retta da un amministratore unico. Al Centro sono raccordate (tramite costituzione di una apposita agenzia) le attività di propaganda e diffusione del film italiano all'estero nonché le attività produttive del Centro sperimentale di cinematografia (tramite stipulazione di convenzioni). Il consiglio di amministrazione del Centro culturale di promozione cinematografica è composto da esperti designati dalle Regioni, dalle più rappresentative Confederazioni sindacali del lavoro e delle associazioni dei circoli cinematografici di cultura e scelti sulla base di una rosa di nominativi indicati dalle associazioni sindacali e professionali del cinema.

È prevista l'istituzionalizzazione di una Consulta aperta alle rappresentanze delle categorie cinematografiche. Fondo a disposizione in più esercizi: 60 miliardi.

Registrazione spettacoli teatrali.

Si demanda alla Sezione « Cinematografie specializzate » del Centro culturale di promozione cinematografica il compito di registrare i più significativi spettacoli teatrali messi in scena da compagnie che

usufruiscono di sovvenzioni statali o regionali o comunali. I materiali registrati non potranno essere oggetto di alcun commercio e saranno accessibili unicamente a scopo di documentazione e per motivi di studio.

Rapporti cinema-TV.

Contingentamento all'antenna: trasmissione di un numero di film settimanalmente non superiore al 13 per cento delle emissioni settimanali e serali (dalle ore 19 alle 1). Ne sono esclusi i film del periodo « muto », i film stranieri in lingua originale, i film prodotti dalle aziende televisive nazionali e i film italiani e stranieri che non abbiano avuto programmazione nel circuito commerciale delle sale cinematografiche. Non è consentita la trasmissione di film nei giorni festivi e prefestivi nonché la replica del medesimo film nella stessa giornata.

Vincolo per la RAI-TV a dedicare il 30 per cento dei programmi cinematografici a film di nazionalità italiana e a diffondere via etere i lungometraggi e i cortometraggi prodotti o acquisiti dal Centro culturale di promozione cinematografica.

Per ogni film trasmesso, le emittenti televisive corrispondono una tassa di lire 7.500 (riducibili a lire 5.000 ove si tratti di film nazionali) per ciascun minuto di programma, da evolvere al fondo per la cinematografia.

Obbligo, per gli esercenti televisivi, di tenere un registro dei film trasmessi, debitamente vistato dalla SIAE, e sanzioni severe (multe da 1 milione a 10 milioni di lire) per le infrazioni.

Il 50 per cento dei telefilm e dei programmi culturali, educativi e ricreativi trasmessi da emittenti televisive dovrà essere di nazionalità italiana.

Affermazione del principio secondo cui la RAI-TV dovrà stanziare un'adeguata somma annuale per partecipazioni e investimenti nella produzione di film prioritariamente destinati al circuito cinematografico.

Prevedere uno spazio equivalente a 8 ore mensili per trasmissioni che, con lo apporto delle associazioni degli autori, della critica e delle organizzazioni del pubblico contribuiscano alla conoscenza, alla analisi e al dibattito dei problemi riguardanti il fenomeno cinematografico nella molteplicità dei suoi aspetti.

Creazione di una Consulta per favorire lo studio dei rapporti e il coordinamento fra cinema e TV, composta da rappresentanti designati dalla RAI-TV, dal Centro culturale per la promozione cinematografica, dal Ministero dei beni culturali, dal Ministero delle telecomunicazioni, dal Ministero della pubblica istruzione, dalle Organizzazioni sindacali dell'industria e del lavoro, dalle centrali della cooperazione, dalle Regioni e dalle associazioni rappresentative delle emittenti televisive private, dei circoli cinematografici di cultura, della critica, degli autori e degli attori.

Istituzione di un organismo per pianificare i programmi annuali allestiti dalla RAI-TV e dal Centro culturale per la promozione cinematografica e per l'utilizzazione dei servizi tecnici.

Commissione centrale per la cinematografia.

Riforma della attuale composizione e allargamento delle fila alle rappresentanze delle Regioni, degli enti locali, delle Confederazioni del lavoro, della cooperazione culturale, dei cinema d'essai.

La riforma, che auspichiamo, poggia sul cardine di una modifica in virtù della quale si intende abolire il sistema dei contributi alla cinematografia, detto dei « ristorni ». A questa determinazione, condivisa anche da altri partiti, siamo giunti, tenendo conto di alcuni elementi incontrovertibili:

1) che le provvidenze statali proporzionate agli incassi del film, in prevalenza giovano ai prodotti che hanno un più alto rendimento commerciale e non alla produzione nel suo complesso;

2) che i ristorni sono erogati con grandi ritardi e pertanto, a causa del lungo *iter* burocratico, finiscono per vanificare i relativi benefici promessi;

3) che, in una fase contraddistinta da carenze di capitali e da crescenti difficoltà per consentire la combinazione di film, ogni dispositivo di sostegno economico, che entri in vigore quando il prodotto cinematografico ha terminato il suo ciclo di sfruttamento, non facilita la realizzazione di nuovi progetti e non moltiplica e non intensifica le occasioni di lavoro.

Donde la inevitabilità che si sposti lo intervento della collettività nello stadio preliminare ai processi di produzione, configurandolo sotto forma di ampie e generalizzate agevolazioni creditizie, congiunte ad un sensibile innalzamento degli abbuoni erariali a favore dei film nazionali: ciò al fine di riattivare l'iniziativa imprenditoriale, rinvigorire la fascia dei prodotti medi, proteggere il nostro cinema dalla concorrenza americana, combattere la disoccupazione, preservare i livelli occupazionali.

Di pari passo, attraverso sensibili alleviamenti fiscali, concessioni creditizie e appositi finanziamenti, si mira alla salvaguardia e al riassetto del piccolo esercizio che, duramente offeso dalla attuale crisi, minaccia di scomparire e di far crollare, con la sua caduta, larga parte del mercato. Se una tale eventualità si avverasse si assisterebbe, oltre ad un ulteriore depotenziamento del consumo (depotenziamento che avrebbe ripercussioni esiziali nella economia del cinema italiano), alla attenuazione sensibile di quei caratteri di partecipazione sociale che finora ha avuto la comunicazione cinematografica.

Inoltre abbiamo voluto portare in primo piano, nel nostro disegno, i collegamenti fra cinema e TV per far sì che, senza intaccare le reciproche peculiarità e le proprie sfere operative, non solo siano di gran lunga circoscritti i danni provocati alle attività cinematografiche dalla

valanga di film abbattutasi sui teleschermi, ma che le emittenti televisive, invece di attingere esageratamente al repertorio dei film, valorizzino i vivai del cinema italiano. In questo quadro, un ragguardevole rilievo acquista anche l'incentivazione rivolta a film che, realizzati con una formula partecipativa e con una struttura cooperativistica, abbiano requisiti di ricerca culturale e artistica ed sperimentino nuovi procedimenti linguistici o segnino l'esordio di nuovi autori.

In definitiva, così si aumentano le possibilità concrete di espressione e si contrastano le limitazioni oggi spesso imposte dalle tendenze più timide e conservatrici emergenti nel mercato e nella organizzazione industriale.

Gli altri aspetti profondamente innovatori del progetto comunista concernono:

1) il decentramento di numerose competenze e funzioni agli Enti locali e alle Regioni, sedi di una espansione culturale sempre più connessa alle realtà locali e tesa ad esaltare le nervature della società civile e le autonomie;

2) la crescita e il rafforzamento dell'associazionismo, delle istituzioni, dei centri e di movimenti che operano per la elevazione della coscienza critica in larghe masse di cittadini, e per la diffusione della cultura cinematografica nel mondo scolastico e universitario;

3) la nascita di circuiti che, costituiti dalla iniziativa pubblica e dalla iniziativa privata, offrano agli spettatori un orizzonte conoscitivo più vasto e differenziato;

4) la trasformazione del gruppo cinematografico pubblico in un incisivo fattore promozionale e in un servizio di utilità sociale. È questo, nel suo insieme, un settore che, puntualmente sacrificato dalle precedenti legislazioni, dovrà ricevere impulsi sostanziosi per concorrere — in tale ambito — alla salvezza del cinema italiano, inseparabile da una maggior qualificazione culturale dei film corrispondente a una « domanda » sempre più selettiva e a bisogni sempre più esigenti.

È in corso orma anche in Italia, e sempre più radicale, una mutazione delle vecchie articolazioni organizzative del cinema. A nostro giudizio, occorre che questo processo non si traduca né in un assottigliamento delle forze produttive, né in un indebolimento del mercato, né in una concentrazione dei mezzi industriali nelle mani di pochi gruppi finanziari e commerciali.

Al contrario, guardiamo a questo processo come ad una realtà su cui influire per dare solidità e maggiore consistenza alle strutture del cinema italiano, ma anche per accrescere l'indipendenza dei realizzatori di film e per ridurre i condizionamenti che sono d'intralcio al pieno dispiegamento delle qualità inventive ed espressive insite nella pratica cinematografica. Aprire nuovi spazi, più liberi, ai produttori di forme cinematografiche è una mèta verso la quale si protende la nostra proposta legislativa e aprirli anche all'informazione su quanto di più significativo si edita nel mondo e che fatica, nel nostro paese, ad approdare agli schermi. Aprirli questi spazi nuovi affinché i destinatari della comunicazione audiovisiva siano sempre meno soggetti passivi ed estraniati dai meccanismi che presiedono alla produzione e alla diffusione cinematografica e vieppiù invece si stabiliscano rapporti di interazione. La promozione e l'allargamento delle basi materiali su cui si reggono le iniziative, gli istituti, i circuiti culturali occupano perciò un posto determinante in confronto agli ordinamenti del passato affinché, in una più intensa e vivace dialettica delle idee e delle tendenze, da questo versante vengano anche all'industria suggestioni che la spingano a non cristallizzarsi.

È ovvio che per una cinematografia, come quella italiana, e per concretare i disegni da noi prospettati, l'impegno e l'aiuto dello Stato diventano una necessità imprescindibile, in termini di sostegni finanziari più congrui, ma anche in termini di oculatezza amministrativa, di lotta allo sperpero e di un sistema di garanzie che allontanano i pericoli della incompeten-

za, della discriminazione ideologica, della lottizzazione, dell'abuso di discrezionalità.

Ci siamo preoccupati di contenere entro limiti assai ristretti le facoltà attribuite a comitati e a commissioni, e le abbiamo individuate soltanto là dove la meccanica dell'automatismo è impraticabile, pena diversamente lo svuotamento della legge.

Nei pochi casi previsti abbiamo, tuttavia, avuto l'accortezza di rimandare il giudizio ad organi largamente rappresentativi che per la loro composizione, per la loro stessa natura, per la dinamica del funzionamento si prestano a un controllo democratico sull'operato pubblico. Un controllo, sia chiaro, che avrebbe una modesta efficacia se si esaurisse nell'esercizio del diritto alla critica e alla contestazione e non si evolvesse in un costume intonato alla massima correttezza, al disinteresse personale, al rispetto per il pluralismo delle idee.

La preoccupazione, che maggiormente abbiamo avuto, è consistita nel garantire al cinema italiano i mezzi per superare la crisi in cui esso si dibatte, iniziando un ciclo di trasformazioni che estendano i confini della libertà e realizzino i principi di una democrazia culturale. In questo senso, un complemento imprescindibile e inderogabile verrà alla legge economica dalla abolizione della censura amministrativa, salvo il controllo sulla visione dei film per i minorenni, nonché dalla revisione delle norme del codice penale in materia di spettacoli cinematografici e teatrali, nella scia di una moderna interpretazione del dettato costituzionale.

Sugli operatori economici della cinematografia e su quanti in questo campo agiscono ricade la responsabilità di dar libero gioco alla creatività.

Alle forze politiche, e anzitutto ai partiti della sinistra, spetta battersi per predisporre gli strumenti legislativi atti a risolvere le sorti del cinema italiano e ad introdurre modificazioni profonde, nella consapevolezza, tuttavia, che l'applicazione della futura legge e la vigilanza su di essa esigeranno una dedizione costante

nonché l'enucleazione di un vero e proprio piano di sviluppo, messo a punto con il concorso delle categorie cinematografiche.

Il confronto parlamentare permetterà, infine, di riprendere il dibattito sulla spesa pubblica in rapporto alle esigenze di progresso culturale e sociale che ancor più si accentuano e si impongono in una congiuntura come quella che stiamo vivendo.

Evitando di incoraggiare forme di assistenzialismo parassitario, tuttavia, sarà opportuno rinvigorire il sostegno a un'industria vacillante ma che nelle sue manifestazioni più pregnanti ha espresso criticamente l'immagine dei travagli nazionali; così come sarà doveroso risarcire gli istituti, le iniziative e le organizzazioni culturali per la scarsa considerazione finora loro tributata.

Non disponiamo di molto tempo, non ci sono consentiti indugi e ritardi. Nel

momento in cui presentiamo la nostra proposta di legge, il cinema italiano è in preda alla disperazione. In queste ultime settimane, solo tre film sono entrati in cantiere e la decisione di astenersi da ogni obbligo verso l'industria cinematografica, rispettivamente presa dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalla Banca nazionale del lavoro in conseguenza di una controversia di indole giuridica circa il riconoscimento della nazionalità ai film italiani, ha condotto alla più completa paralisi. Al giustificato malcontento dei lavoratori, alla paura crescente, ai guasti quotidianamente arrecati, si aggiunge, nello sconcerto sempre più diffuso e nell'esasperazione il rischio che esplodano risentimenti e conflitti all'interno delle singole categorie e che si innescino spinte disgregate. Urge che il Parlamento aiuti il cinema italiano a risollevarsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

Lo Stato, considerando la cinematografia mezzo di espressione artistica e culturale, strumento di elevazione della persona umana e delle sue capacità conoscitive e critiche, disciplina le attività cinematografiche allo scopo di:

a) garantire la più ampia libertà di ricerca e di espressione artistica e culturale;

b) elevare la cultura e affinare la sensibilità dei cittadini, sia come singoli, sia nelle forme associate di vita;

c) agevolare la produzione cinematografica nazionale con particolare riferimento alle iniziative che prevedano la partecipazione di autori, attori e tecnici ai costi e ai rischi dell'impresa;

d) favorire la più efficace interazione fra intervento pubblico ed intervento privato, per la salvaguardia e lo sviluppo della produzione nazionale;

e) assicurare la conservazione del patrimonio filmico.

Per un più efficace perseguimento delle finalità sopra elencate, la disciplina delle attività cinematografiche deve:

1) riconoscere e potenziare il ruolo delle Regioni e degli Enti locali in campo cinematografico;

2) agevolare sempre più stretti rapporti tra cinema, teleradiodiffusione, a livello nazionale e locale, ed altri strumenti di comunicazione audiovisiva;

3) agevolare i rapporti economici e gli scambi culturali tra la cinematografia italiana e gli organismi cinematografici pubblici e privati di altri paesi.

ART. 2.

(Competenze del Ministero dei beni culturali e ambientali).

A partire dal 1° gennaio 1980, tutti i compiti spettanti al Ministero del Turismo e dello Spettacolo in materia cinematografica, a norma delle vigenti disposizioni, sono devoluti al Ministero per i Beni culturali e ambientali, escluse le competenze trasferite ai Comuni e alle Regioni.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, norme aventi valore di legge per individuare gli organi e gli uffici dell'amministrazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo da trasferire alle dipendenze del Ministero per i Beni culturali ed ambientali, per il trasferimento dei ruoli organici e per la definitiva organizzazione funzionale del Ministero in relazione alle nuove competenze.

Le norme debbono essere emanate, sentito il parere di una commissione parlamentare composta da undici deputati e undici senatori, nominati dai presidenti delle rispettive assemblee.

ART. 3.

(Commissione centrale per la cinematografia).

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dalla presente norma:

« La Commissione centrale per la cinematografia, fermi restando i suoi compiti propositivi e consultivi in materia cinematografica, nonché i compiti espressamente assegnati ad essa dalla presente legge, è istituita, a far data dal 1° gennaio 1980, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ed è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

La commissione è composta da:

1) il direttore generale dello spettacolo;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) un rappresentante del Ministero per la pubblica istruzione;

3) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

6) un rappresentante del Centro culturale per la promozione cinematografica;

7) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro;

8) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

9) tre rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura riconosciuti a norma del successivo articolo 25;

10) un rappresentante delle associazioni dei cinema d'arte e d'essai;

11) due rappresentanti delle associazioni degli autori cinematografici;

12) due rappresentanti delle associazioni degli attori;

13) due rappresentanti dei critici cinematografici designati dalle associazioni di categoria;

14) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo;

15) due rappresentanti delle associazioni dei produttori;

16) un rappresentante dell'associazione dei noleggiatori di film;

17) un rappresentante dell'associazione degli esercenti cinematografici;

18) tre rappresentanti dell'ente concessionario dei servizi di radiotelediffusione nazionale;

19) un rappresentante dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia";

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

20) un rappresentante della cinematografia scientifica designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

21) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

22) tre esperti designati dalle Regioni;

23) tre esperti designati dall'Associazione Comuni d'Italia;

24) un esperto designato dalle associazioni nazionali delle società cooperative.

Per ogni membro della Commissione centrale deve essere designato e nominato un supplente.

I membri della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica un anno.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto di voto, esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da due funzionari del Ministero per i beni culturali.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal ministro, di propria iniziativa, o quando sia stata avanzata richiesta motivata di convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti la Commissione. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Gli atti della Commissione centrale sono pubblici ».

ART. 4.

*(Commissione
per la classificazione del film d'essai).*

A far data dal 1° gennaio 1980, presso il Ministero dei beni culturali e ambientali è istituita la Commissione per la classificazione dei film « d'arte o d'essai », di cui al successivo articolo 27.

La Commissione è composta da:

- a) due esperti designati dalle associazioni nazionali dei critici cinematografici;
- b) tre esperti designati dalle associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura;
- c) due esperti designati dalle associazioni nazionali del cinema d'arte e d'essai.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali.

La Commissione elegge nel proprio seno un presidente e decide a maggioranza assoluta dei componenti.

Alla seduta della Commissione assiste, in qualità di segretario, un funzionario del Ministero per i beni culturali.

ART. 5.

(Commissione per le sanzioni delle norme sulla programmazione obbligatoria).

L'articolo 51 della legge 4 novembre 1965, n. 1215 è sostituito dalla presente norma:

« A far data dal 1° gennaio 1980, la Commissione per l'applicazione delle sanzioni contro le violazioni delle norme sulla programmazione obbligatoria è istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

La Commissione è composta da:

- a) un rappresentante dei produttori di film;
- b) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- c) un rappresentante degli esercenti;
- d) un rappresentante degli autori cinematografici;
- e) un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- f) un rappresentante degli attori.

I componenti, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, vengono designati dalle rispettive associazioni nazionali di categoria e nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Con le stesse modalità si provvede alla nomina di un membro supplente per ogni membro effettivo.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, che dura in carica tre anni, e i suoi membri possono essere riconfermati ».

ART. 6.

(Comitato per il finanziamento di film di ricerca artistica e culturale).

A far data dal 1° gennaio 1980 è istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il Comitato per il finanziamento di film di ricerca artistica e culturale, composto da 12 membri, da scegliere, fra persone di riconosciuta qualificazione culturale, in base alla seguente procedura: la designazione spetta ad una rappresentanza unitaria di comitati regionali per la cinematografia, composta di un membro per ogni comitato e viene effettuata nell'ambito di una rosa di 36 nominativi proposti per 1/5 dalle associazioni nazionali degli autori, per 1/5 dalle associazioni nazionali dei critici, per 1/5 dalle associazioni nazionali degli attori, per 1/5 dalle associazioni nazionali dei produttori cinematografici e per 1/5 dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

I membri sono nominati con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente e due vicepresidenti; decide a maggioranza assoluta dei membri, in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Comitato, ove vi sia l'accordo di tutti i suoi membri, può operare articolandosi al proprio interno in tre sezioni, presiedute, rispettivamente, dal presidente del Comitato stesso e dai due vicepresidenti.

In tal caso ogni sezione delibera a maggioranza dei propri membri e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio. Prima della delibera, ciascun membro della sezione può chiedere che l'esame del caso sia devoluto al Comitato in seduta plenaria.

Contro la delibera di non accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento di film di ricerca artistica e culturale, pronunciata da una Sezione, può essere proposto da chi vi abbia interesse ricorso al Comitato in seduta plenaria, secondo le modalità disposte dal ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto.

ART. 7.

(Comitato per il credito cinematografico).

Il Comitato per il credito cinematografico, previsto dall'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1215, è istituito a far data dal 1° gennaio 1980, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ed è disciplinato dalla presente norma.

Il Comitato è composto da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo;
- d) due rappresentanti del Centro culturale per la promozione cinematografica di cui al successivo articolo 36;
- e) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) tre esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

g) un esperto designato dalle più rappresentative associazioni nazionali delle imprese cooperativistiche;

h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro — Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali che può delegare, in caso di necessità, le funzioni di presidente del comitato al direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dei beni culturali.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica due anni.

ART. 8.

(Competenze regionali).

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel quadro dei compiti di promozione educativa e culturale ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e secondo i rispettivi statuti, favoriscono lo sviluppo della cinematografia a livello locale, soprattutto al fine di salvaguardarne il valore culturale e sociale, rilevando i bisogni e le condizioni di sviluppo, nel proprio ambito territoriale, per garantire una più piena libertà di espressione e comunicazione cinematografica.

In particolare spetta alle Regioni:

a) programmare a livello regionale, con la partecipazione degli enti locali, lo sviluppo della cultura cinematografica, con particolare riferimento alla costituzione di circuiti culturali di sale cinematografiche e alla formazione di consorzi aventi il fine di favorire la diffusione della cinematografia specialmente nelle piccole comunità, nelle zone periferiche nelle quali le condizioni economico-sociali sono par-

ticolarmente degradate, ovvero nelle frazioni e nei quartieri sorti in base alle norme che disciplinano l'edilizia economica e popolare;

b) svolgere direttamente, a livello regionale, attività culturali attinenti la cinematografia — ivi compresi studi e rilevazioni — ed erogare sovvenzioni per mostre cinematografiche, istituzioni, iniziative di interesse regionale, pubbliche o private, nello stesso settore, ferma restando la funzione delle Regioni di vigilare sulle attività finanziate;

c) istituire direttamente cineteche o biblioteche specializzate a livello regionale e favorire associazioni, cineteche, organismi ed istituzioni culturali, anche editoriali, operanti localmente in campo cinematografico, svolgendo nei loro confronti ogni funzione amministrativa;

d) finanziare corto e mediometraggi;

e) promuovere, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la formazione di tecnici ed operatori cinematografici, e particolarmente di persone culturalmente preparate per agevolare la diffusione e la comprensione critica delle opere cinematografiche ed audiovisive;

f) fissare, sentiti i comitati regionali di cui al successivo articolo 9, ed in coerenza con i fini di sviluppo e di riequilibrio culturale perseguiti con la programmazione di cui alla precedente lettera a), i criteri per l'autorizzazione alla costruzione, alla trasformazione e all'adattamento di immobili da destinare a sale e ad arene per spettacoli cinematografici; all'ampliamento di sale o arene già in attività; alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche a spettacoli misti;

g) ordinare su tutto il territorio regionale la verifica di cui all'articolo 34 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, affidandone l'esecuzione alle Commissioni provinciali di vigilanza di cui all'articolo

141, del regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 635, restano attribuiti loro i poteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 34 ultimo citato, intendendosi sostituito nella lettera *b)* al Ministero del turismo e dello spettacolo il comune competente.

ART. 9.

(Comitati regionali per la cinematografia).

Allo scopo di fornire agli organi statutariamente competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano organismi con compiti consultivi e propositivi, che offrano la propria collaborazione anche agli enti locali e alle associazioni ed istituzioni, pubbliche o private, operanti a livello regionale in campo cinematografico, nonché allo scopo di svolgere rilevazioni e studi per accertare il livello di cultura e sensibilità cinematografica esistente nella regione e il grado potenziale di intervento pubblico e privato, a livello regionale, nel settore cinematografico, ogni regione istituisce un comitato regionale per la cinematografia composto da dieci membri, in rappresentanza degli enti locali e delle forze sociali e culturali interessate alla cinematografia.

In particolare, il comitato:

a) operando di intesa con i comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fornisce indicazioni per favorire la collaborazione fra cinema e televisione a livello locale;

b) sentiti gli organi collegiali di partecipazione scolastica, con particolare riguardo ai consigli scolastici distrettuali, fornisce indicazioni per promuovere la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva nella scuola;

c) sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, fornisce indicazioni per promuovere la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva negli ambienti di lavoro.

ART. 10.

*(Attribuzioni ai comuni —
Apertura di sale cinematografiche).*

Ai comuni interessati è attribuita la competenza di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Ai comuni, inoltre, è attribuita la competenza a rilasciare le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'osservanza dei criteri fissati dalle regioni a norma del precedente articolo 7 lettera f) della presente legge.

Le autorizzazioni rilasciate a norma del comma precedente non sono cedibili e decadono, se l'attività cui si riferiscono non viene esercitata entro un anno dalla data di notifica del provvedimento agli interessati.

La contravvenzione all'obbligo delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma è punita con l'ammenda da un milione a tre milioni di lire e la sospensione dei lavori.

La funzione, di cui all'articolo 33 della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, è attribuita ai comuni interessati, intendendosi sostituito nella commissione ivi prevista all'ingegnere del genio civile un ingegnere dell'ufficio tecnico comunale o, in mancanza, un professionista nominato con deliberazione della giunta comunale.

Fermo restando l'obbligo delle licenze di idoneità e di sicurezza dei locali adibiti a sale cinematografiche, di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 19, n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'apertura di sale ed arene cinematografiche è libera per:

a) le sale cinematografiche « cinema d'arte e d'essai »;

b) le sale che, a norma del successivo articolo 26, si dedichino a programmazioni specializzate e che siano riconosciute a norma del successivo articolo 28;

c) le sale cinematografiche gestite dai centri culturali e sociali, che svolgono attività plurifunzionali nel campo delle discipline artistiche teatrali ed audiovisive;

d) le sale cinematografiche gestite da enti locali, da enti morali o dalle associazioni culturali di cui alla lettera c) del precedente articolo 8;

e) le sale cinematografiche che proiettino unicamente film in formato ridotto;

f) le sale cinematografiche che praticino tariffe di ingresso non superiori al 50 per cento di quello medio regionale registrato dalla SIAE nell'anno precedente;

g) le sale cinematografiche gestite dal Centro culturale per la promozione cinematografica ovvero della Cineteca nazionale o dalle cineteche di cui alla lettera c) del precedente articolo 8.

Le autorizzazioni già concesse ad enti locali o altri enti pubblici e ad enti morali non possono essere cedute, neppure temporaneamente, ad esercenti o associati che operino a fini commerciali.

ART. 11.

(Riconoscimento della nazionalità del film italiano).

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di durata non inferiore a sessanta minuti primi, a soggetto o a carattere documentario.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana, girato da imprese appartenenti a cittadini italiani e distribuito da società aventi nazionalità italiana che abbiano in listino non meno del 50 per cento di film nazionali, purché concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto da un autore italiano;

b) che il regista sia italiano o risieda in Italia da almeno cinque anni, e italiani in maggioranza siano gli sceneggiatori;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad attori italiani che interpretino il proprio ruolo nella completezza della voce e del volto;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati: musicisti, scenografi, costumisti, direttori della fotografia, operatori, montatori, fonici, aiuto registi, direttori di produzione, segretari di produzione, truccatori, impiegati nel film siano per tre quarti italiani;

e) che siano italiane la restante parte del personale tecnico, oltre quello elencato nel precedente punto d), e le maestranze;

f) che le lavorazioni tecniche e di sviluppo, stampa e sonorizzazione siano effettuate in stabilimenti appartenenti ad imprese italiane;

g) che le riprese in teatri di posa siano avvenute in studi appartenenti ad imprese italiane e dislocati sul territorio nazionale;

h) che le riprese in interni e mediante registrazione sonora diretta abbiano avuto luogo, nella misura del 70 per cento in teatri di posa adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro.

L'impiego dell'intera colonna sonora originaria o di parti di essa nell'edizione definitiva è facoltativo.

Eccezionalmente e per particolari esigenze tecnico espressive o per le caratteristiche genotipiche dei personaggi possono essere consentite deroghe alla norma di cui al precedente punto c), mediante autorizzazione concessa dal ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il parere di un comitato appositamente costituito in seno alla Commissione centrale per la cinematografia e composto da cinque membri in rappresentanza delle categorie degli attori, degli autori, dei produttori e dei critici cinematografici — que-

st'ultimo con funzioni di presidente - e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

Con le stesse modalità previste nel comma precedente possono essere autorizzate eventuali deroghe al disposto della lettera *h*), per comprovati motivi tecnici e artistici.

Ai fini del rilascio delle dichiarazioni di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero per i beni culturali e ambientali, unitamente alla copia campione del film, istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti, di cui al presente articolo, secondo modalità indicate dal ministro dei beni culturali ed ambientali con proprio decreto.

ART. 12.

(Coproduzioni).

Per coproduzioni si intendono i film prodotti con la partecipazione finanziaria di imprese straniere; esse godono dei benefici previsti per i film riconosciuti nazionali.

Al fine di quanto sopra, un'impresa produttrice italiana può partecipare al finanziamento di un film di coproduzione in posizione minoritaria solo se abbia precedentemente prodotto un film di coproduzione maggioritaria o un film di produzione nazionale; tale rapporto non può subire alcuna deroga.

L'equilibrio tra la partecipazione, che deve essere paritetica nei film di coproduzione, di autori, attori e tecnici dei diversi paesi, va riferito ad un anno di produzione.

ART. 13.

(Programmazione obbligatoria).

I lungometraggi, che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana, sono ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli esercenti di sale cinematografiche devono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione - se-

condo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri — di lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria da non oltre 5 anni.

Il ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, da emanarsi sentita la Commissione centrale per la cinematografia, può aumentare il numero dei giorni a trimestre da riservare alla programmazione obbligatoria, tenuto conto dell'andamento della produzione nazionale e delle condizioni dei settori della distribuzione e dell'esercizio di sale cinematografiche.

Qualora sia rilevata infrazione agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'autorità di polizia amministrativa dello spettacolo che abbia rilevato la contravvenzione ne dà comunicazione alla commissione di cui al precedente articolo 5.

La Commissione, sentite le motivazioni addotte dall'esercente nei cui confronti è stata rilevata infrazione, qualora accerti la contravvenzione all'obbligo della programmazione di cui ai commi precedenti e non ritenga esimenti le giustificazioni addotte dall'interessato, stabilisce un termine entro il quale l'inadempiente è tenuto a reintegrare il numero delle giornate complessive di spettacolo fissate per la proiezione di film nazionali e può comminare la sanzione della chiusura della sala da uno a tre mesi.

Trascorso il termine fissato per il reintegro a norma del comma precedente, senza che sia stato adempiuto all'obbligo della programmazione di film nazionali, la Commissione di cui al precedente articolo 5 può disporre la chiusura della sala cinematografica da sei mesi ad un anno. La stessa sanzione può essere immediatamente comminata dalla Commissione in caso di recidiva nell'infrazione.

ART. 14.

(Incentivi alla programmazione dei film nazionali e in lingua originale).

I film, che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana e siano stati ammessi alla programmazione

obbligatoria, usufruiscono di un abbuono pari al 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Di tale abbuono beneficiano in parti uguali l'impresa produttrice, l'impresa di noleggio e gli esercenti che abbiano programmato i film.

I film in possesso della nazionalità di uno dei paesi della CEE possono usufruire dello stesso abbuono ove nella nazione di appartenenza sussistano condizioni di reciprocità a favore dei film di nazionalità italiana. I film di nazionalità straniera, proiettati in lingua originale, anche se provvisti di sottotitoli in italiano, godono di un abbuono pari al 50 per cento dei diritti erariali.

ART. 15.

(Contributo sugli interessi sui mutui concessi per la produzione cinematografica).

Il fondo speciale, costituito a norma del primo comma dell'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, presso la Sezione Autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, è disciplinato dalla presente norma.

Sul fondo vengono corrisposti contributi, esenti da qualsiasi onere fiscale, sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale della predetta Sezione sul fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

I contributi, di cui al comma precedente, vengono corrisposti per una durata non superiore a 18 mesi, su operazioni di prestito non eccedenti complessivamente i 2/3 del costo globale di produzione accertato, con giudizio insindacabile, dagli organi della Sezione e, in ogni caso, su operazioni di prestito non superiori a un miliardo di lire.

Sul fondo, di cui al primo comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti, esenti da oneri fiscali, contributi, per una durata non superiore a 10

anni, sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la apertura, la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche.

I contributi, di cui al precedente comma, possono essere corrisposti sui mutui che non superino, per ciascuna sala cinematografica, la somma di lire 100 milioni o, comunque, sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Sul fondo speciale, di cui al primo comma, possono essere accordati contributi anche per gli interessi dovuti per operazioni creditizie a favore di consorzi tra sale appartenenti alle categorie del piccolo esercizio, nonché per gli interessi dovuti per operazioni creditizie a favore dei film di ricerca culturale ed artistica di cui al successivo articolo 19.

Contributi sugli interessi, esenti da qualsiasi onere fiscale, possono essere assegnati, sullo stesso fondo, relativamente a finanziamenti effettuati a favore delle industrie tecniche cinematografiche per rinnovo e ristrutturazione degli impianti e per la ricerca tecnologica.

La corresponsione dei contributi sugli interessi, previsti nei commi precedenti, viene effettuata, su parere vincolante del Comitato per il credito cinematografico.

Il fondo, di cui al primo comma, è alimentato dal Fondo di dotazione per la cinematografia, di cui al successivo articolo 17, in una misura stabilita annualmente, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, provvede di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del Fondo, di cui al primo comma, e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 5 settembre 1966, n. 978, deve essere modificato, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, allo scopo di armonizzarne le disposizioni con la presente legge.

ART. 16.

(Fondo di dotazione per la cinematografia).

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è costituito il Fondo di dotazione per la promozione culturale e lo sviluppo dell'attività cinematografica. Tale Fondo è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma di 80 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1980 e di 120 miliardi di lire da ripartirsi, negli esercizi considerati dal bilancio pluriennale dello Stato, con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Contribuisce ad alimentare il Fondo una somma gravante sul bilancio dello Stato, stabilita annualmente dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in relazione ai proventi derivanti allo Stato dall'imposta sugli spettacoli, come modificata dal successivo articolo 23, e dall'imposta sulla trasmissione televisiva dei film disciplinata dal successivo articolo 17.

A partire dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi i capitoli n. 8036 ed 8037 dello stato di previsione delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo; le somme ivi stanziare sono devolute a favore del Fondo, di cui al primo comma della presente norma.

Alla tesoreria del Fondo provvede la Sezione autonoma per il credito cinematografico, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi sentita la Commissione centrale per la cinematografia, d'intesa con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Oltre a quanto stabilito nel terzultimo comma del precedente articolo 15, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, provvede per ogni esercizio finanziario a suddividere la somma globale stanziata nel Fondo per il finanziamento delle attività di cui ai successivi articoli 18, 19 e 24, della presente legge.

Per il finanziamento dei programmi regionali, di cui alla lettera a) del precedente articolo 7, le regioni inviano al Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma di sviluppo della cultura cinematografica regionale per l'anno successivo ed il Ministro, sulla base del parere globale espresso dalla Commissione centrale per la cinematografia in merito ai programmi regionali, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina una quota del Fondo da assegnare alle regioni e la ripartisce fra le regioni medesime in relazione ai programmi da esse presentati.

Alla tesoreria del Fondo, di cui al primo comma, provvede la SACC della Banca nazionale del lavoro, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia e d'intesa con il Ministro del tesoro.

La SACC della Banca nazionale del lavoro procede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti in base ai quali il Comitato per il credito esprime parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti e compie le operazioni relative al finanziamento stesso.

ART. 17.

(Imposte sulla trasmissione televisiva di film).

Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per l'istituzione e la disciplina di

una imposta sulla trasmissione televisiva di film a lungometraggio, in possesso di nazionalità italiana e straniera, secondo i seguenti criteri:

a) l'imposta è dovuta, per la trasmissione televisiva di film che non siano prodotti direttamente dalle stesse emittenti che li trasmettono, in ragione di lire 7.500 per ogni minuto di proiezione, ridotte a lire 5.000 per i film in possesso di nazionalità italiana o di nazionalità di uno dei paesi membri della CEE, a condizioni di reciprocità;

b) debbono essere disciplinati la tenuta di un registro, ad opera delle emittenti televisive, per i film trasmessi; il visto ad opera della SIAE del registro medesimo; i criteri di annotazione dei titoli dei film trasmessi, della loro durata, della data di trasmissione, dell'impresa che ha prodotto i film e dell'impresa distributrice;

c) deve essere disciplinato il sistema di riscossione della imposta.

È istituita l'imposta sulla trasmissione televisiva di film a lungometraggio, di qualsiasi nazionalità.

Essa è dovuta per la trasmissione a mezzo di impianti di diffusione televisiva, di film che non siano stati prodotti direttamente dagli enti, dalle persone fisiche, dalle associazioni che gestiscono gli impianti medesimi.

L'imposta è fissata in ragione di lire 7.500 per ogni minuto di proiezione, ridotte a lire 5.000 per i film in possesso di nazionalità italiana e di nazionalità di uno dei paesi membri della CEE, a condizioni di reciprocità.

Gli esercenti gli impianti di diffusione televisiva di cui ai commi precedenti devono tenere un registro dei film programmati, debitamente vistato dalla SIAE, con l'indicazione del titolo, della data e dell'orario di programmazione, della ditta produttrice e di quella distributrice, della nazionalità e della durata del film.

Il Governo è delegato ad emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del-

la legge norme aventi valore di legge per disciplinare, in conformità dei criteri stabiliti nei commi precedenti, l'imposta di cui alla presente norma, con particolare riguardo al sistema di riscossione dell'imposta ed alle sanzioni da comminare per il mancato, ritardato o inesatto pagamento dell'imposta.

ART. 18.

(Finanziamento alla produzione).

I film ai quali sia stata riconosciuta la nazionalità italiana, usufruiscono sul Fondo di cui all'articolo 17 di un finanziamento pari al 20 per cento del loro costo, non gravato da alcun interesse. Tale finanziamento, nella misura massima di 200 milioni, viene concesso anche a film di costo superiore al miliardo.

All'accettazione dei preventivi e all'accertamento dei consuntivi provvede il Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il finanziamento, il cui esatto ammontare viene definito in sede di accettazione di preventivo, deve essere erogato entro un termine massimo di 30 giorni dall'approntamento della copia campione, previo accertamento della rispondenza del consuntivo al preventivo accertato, nonché previa dimostrazione che siano stati assolti gli obblighi derivanti da vincoli contrattuali di legge comunque connessi alla produzione del film.

In riferimento a quanto stabilito nel comma precedente, il finanziamento non subisce maggiorazioni ove il consuntivo risulti superiore al preventivo; subisce invece una diminuzione proporzionale qualora il consuntivo risulti inferiore al preventivo.

La restituzione della somma erogata avverrà dopo che l'impresa produttrice avrà recuperato dalla globalità dei proventi Italia-estero il capitale investito nel film, maggiorato da una remunerazione pari all'8 per cento. Ai fini dell'applicazione della presente norma, i costi ed i capitali investiti, anche se maggiori, saranno considerati come non superiori a

lire 800 milioni. Ove gli incassi dei film finanziati non fossero sufficienti a consentire il recupero del finanziamento, la eventuale perdita sarà addebitata al Fondo di dotazione per la promozione culturale e lo sviluppo dell'attività cinematografica.

ART. 19.

(Finanziamento per i film di ricerca culturale ed artistica).

Oltre al finanziamento, di cui all'articolo precedente, i film di nazionalità italiana aventi finalità di ricerca culturale ed artistica, e il cui costo, allo stadio di copia campione, non superi lire 500 milioni e che siano realizzati con una formula produttiva tale da prevedere la partecipazione di autori, registi, attori e tecnici ai costi di produzione, usufruiscono, a valere sul Fondo di cui al precedente articolo 17, di un finanziamento non gravato da alcun interesse, pari al 50 per cento del loro costo.

Il finanziamento, di cui al comma precedente, può essere concesso, in una misura non superiore a lire 250.000.000 anche ai film rispondenti ai requisiti ivi previsti e il cui costo, alla copia campione, non superi lire un miliardo. Ai fini della concessione del finanziamento, per partecipazione si intende l'acquisizione da parte di autori, regista, attori nei ruoli principali, scenografo, costumista, direttore della fotografia, montatore, organizzatore generale e direttore di produzione, di quote di proprietà del film nella misura equivalente alla partecipazione effettiva, che non può essere inferiore al 75 per cento dei compensi rispettivamente percepiti da autori, registi e attori principali e al 50 per cento per gli altri.

Il finanziamento, il cui ammontare è determinato in sede di accettazione di preventivo, viene erogato nella misura dei 2/3, secondo stati di avanzamento della produzione accertati dalla SACC della Banca nazionale del lavoro; il restante terzo viene erogato entro un termine massi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mo di 30 giorni dall'approntamento della copia campione, previo accertamento della rispondenza del consuntivo al preventivo accertamento, nonché previa dimostrazione che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti da vincoli contrattuali e di legge, comunque connessi alla produzione del film.

Il finanziamento, di cui alla presente norma, non subisce maggiorazioni ove il consuntivo risulti superiore al preventivo accettato a norma del comma precedente; subisce invece una diminuzione proporzionale, ove risulti inferiore.

La restituzione della somma erogata deve avvenire dopo che l'impresa produttrice abbia recuperato dai proventi Italia-estero l'intero ammontare del capitale investito, comprese le partecipazioni, maggiorato del 6 per cento.

Ove gli incassi dei film finanziati non siano sufficienti a consentire il recupero del finanziamento, l'eventuale perdita viene addebitata al fondo di dotazione per la promozione culturale e lo sviluppo dell'attività cinematografica.

I beneficiari del finanziamento, di cui alla presente norma, per la realizzazione dei loro film sono tenuti ad avvalersi, a parità di condizioni, della società operante nel settore servizi cinematografici, costituita dal Centro culturale per la promozione cinematografica, e possono usufruire del servizio di distribuzione assicurato dal Centro medesimo.

L'accertamento della presenza nei film dei requisiti culturali per il finanziamento di cui alla presente norma, è demandato alla commissione prevista dall'articolo 6 della presente legge.

I film prodotti con il concorso del finanziamento pubblico, entro un periodo non superiore a due anni dalla prima proiezione in pubblico, devono essere resi accessibili, ove se ne faccia richiesta alle ditte produttrici e noleggiatrici, ad organismi in genere interessati alla diffusione e alla valorizzazione culturale della cinematografia. Le quote massime e minime di noleggio vengono fissate con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, previo accordo fra le organizzazioni

rappresentative dei produttori e dei distributori e le associazioni dei circoli cinematografici di cultura; l'accordo viene raggiunto mediante una rappresentanza unitaria delle medesime organizzazioni ed associazioni, convocata dal Ministro per i beni culturali e ambientali, secondo una periodicità e modalità fissate con decreto del Ministro.

In caso di mancato accordo tra le parti, dette quote vengono fissate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 20.

(Agevolazioni, esenzioni fiscali in favore della produzione cinematografica).

Gli utili realizzati dalle imprese nazionali di produzione cinematografica non concorrono a formare il loro reddito imponibile se vengono investiti, entro il periodo di imposta successivo a quello del loro realizzo, nelle industrie tecniche cinematografiche.

Le somme fino al 70 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche non concorrono altresì a formare detto reddito, se reinvestite, entro il periodo di imposta successiva a quella del loro realizzo, nella produzione cinematografica, mediante intervento come capitale di rischio in imprese nazionali ovvero a titolo di partecipazione fino al massimo del 70 per cento del costo di ciascun film realizzato da imprese di produzione cinematografica ovvero se investito nelle industrie di tecnica cinematografica e nella ricerca tecnologica nel settore audiovisivo.

ART. 21.

(Riscossione e incassi).

Gli esercenti di sale cinematografiche e gli organizzatori di spettacoli cinematografici sono tenuti a versare alla Società italiana autori ed editori, non oltre il de-

cimo giorno dalla giornata dello spettacolo al quale si riferiscono, gli introiti derivanti dalla programmazione di film, trattenendo la quota loro spettante, compresa l'IVA dovuta.

Il borderò della SIAE deve contenere gli estremi del contratto di noleggio. La Società italiana autori ed editori è tenuta entro un termine massimo di 60 giorni ad effettuare i pagamenti agli aventi diritto.

ART. 22.

(Condizioni di noleggio).

In difetto di accordi fra le organizzazioni di categoria interessate, il Ministro dei beni culturali e ambientali, sentita la Commissione centrale per la cinematografia può determinare annualmente con proprio decreto le modalità e le percentuali minime e massime e le forme contrattuali a prezzi fissi per il noleggio dei film in possesso di nazionalità italiana o straniera, in base a tariffe correlate all'ordine di visione delle sale cinematografiche e alla densità della popolazione.

Sentita la Commissione centrale per la cinematografia, il Ministro, con proprio decreto, fissa annualmente le quote massime di noleggio per i film, italiani e stranieri, la cui diffusione abbia luogo ad iniziativa di associazioni o istituzioni culturali non aventi scopo di lucro.

ART. 23.

(Imposta sugli spettacoli cinematografici).

L'imposta sugli spettacoli cinematografici, di cui al n. 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica sui biglietti, il cui prezzo lordo sia pari o superiore a lire 1.400 ed è calcolata secondo la seguente formula:

$$Y: 0,019 \times - 14,466$$

dove y rappresenta l'aliquota e x il prezzo netto.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Calcolo dell'imposta spettacolo + IVA.

Prezzo lordo	IVA attuale (14 per cento)			IVA ridotta (6 per cento)		
	IVA	Imposta spettacolo	Netto	IVA	Imposta spettacolo	Netto
1.400	161	86	1.153	73	107	1.220
1.800	199	180	1.421	90	210	1.500
2.200	234	291	1.675	105	335	1.760
2.600	268	418	1.914	120	475	2.005
3.000	300	560	2.140	134	628	2.238
3.400	330	714	2.356	148	793	2.459
3.800	358	878	2.564	160	969	2.671
4.200	386	1.051	2.763	172	1.154	2.874

L'aliquota dell'imposta spettacolo (y) è ricavata dalla seguente formula, nella quale x = il prezzo netto:

$$y = 0,019 - 14,466$$

L'attività di proiezioni cinematografiche, qualora sia svolta senza fini di lucro da cineteche pubbliche o comunque riconosciute, scuole, università, centri sociali, biblioteche, circoli aziendali, organismi territoriali, associazioni di cultura, partiti e sindacati, enti locali è esonerata dal pagamento dell'imposta sullo spettacolo.

Detta esenzione concerne altresì le sale del circuito organizzato dal Centro culturale di promozione cinematografica e le proiezioni allestite, senza scopo di lucro, da associazioni culturali a carattere privato.

ART. 24.

(Attività culturali).

Il Ministro dei beni culturali, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia, annualmente stanziava sul fondo di cui al precedente articolo 17 sovvenzioni in favore:

a) delle associazioni nazionali di circoli cinematografici di cultura, delle organizzazioni nazionali rappresentative del cinema d'essai e delle sale cinematografiche specializzate, di cui ai successivi articoli 26, 28, delle iniziative culturali intraprese dalle associazioni professionali del cinema, delle organizzazioni sindacali delle categorie dei lavoratori e dei tecnici cinematografici, dalle associazioni della critica, degli autori e degli attori cinematografici;

b) del Centro sperimentale di cinematografia, della Cineteca nazionale, della Cineteca italiana di Milano, del Museo nazionale del cinema di Torino, della cineteca della Biennale di Venezia;

c) delle riviste cinematografiche di cultura che abbiano svolto almeno due anni di attività;

d) delle iniziative editoriali, particolarmente di quelle promosse in forma cooperativistica e dalle università, che contribuiscano all'approfondimento degli studi cinematografici in campo critico, estetico, sociologico, economico, semiologico e politico-strutturale;

e) delle associazioni e degli organismi di importanza nazionale, che favoriscono l'impiego del mezzo cinematografico al di fuori dell'ambito professionale;

f) delle attività di ricerca tecnologica nel settore audiovisivo;

g) dei consorzi organizzati dal piccolo e medio esercizio allo scopo di assicurare alla produzione cinematografica una circolazione, la più diffusa.

ART. 25.

(Circoli cinematografici di cultura).

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscono, allo atto del riconoscimento, circoli cinematografici di cultura funzionanti da almeno due anni in almeno 12 comuni, distribuiti complessivamente in tre regioni.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea, almeno biennale, di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e la elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'Associazione i circoli di cultura cinematografica devono:

- a) non avere fini di lucro;
- b) svolgere un'attività di cultura attraverso l'uso di strumenti e di materiali audiovisivi, dibattiti, pubblicazioni ed altre manifestazioni culturali, anche se indipendenti dall'attività di proiezione di film;
- c) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale, vidimata dalla SIAE, ferma restando la libertà dei circoli di ammettere ai dibattiti, da essi organizzati anche i non soci;
- d) non avere tra i soci persone di età inferiore ai 16 anni, salvo il caso dei circoli specializzati che si rivolgono ai giovani in età scolare.

I requisiti specificati devono risultare dall'atto costitutivo del circolo. Detto atto, esente da imposte e da altri diritti di registrazione, può essere redatto anche dal segretario comunale del comune in cui l'atto è formato.

Le quote associative versate dai soci dei circoli cinematografici di cultura e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti sono esenti da ogni gravame fiscale.

I suddetti benefici sono riservati anche ai circoli del cinema, o a sezioni di essi, che svolgano attività tesa all'educazione cinematografica e rivolta ai minori di anni 16. Ad ogni effetto, il riconoscimento di tali circoli e sezioni è demandato alle associazioni cui i circoli stessi aderiscono.

Le sovvenzioni annue concesse dal Ministro per i beni culturali e ambientali, a norma della lettera *a*) del precedente articolo 24, devono essere determinate in relazione ai programmi culturali di sviluppo e di promozione presentati da ciascuna associazione e tenuto conto dell'attività precedentemente svolta in funzione dei singoli circoli.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni nazionali riconosciute devono trasmettere al Ministero dei beni culturali l'elenco dei circoli cinematografici di cultura ad essi aderenti, accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

Le associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura possono importare direttamente film destinati alla diffusione nei circoli ad esse aderenti.

Sono esenti da dazi doganali le copie di film stranieri acquisiti, anche temporaneamente, dalle associazioni dei circoli cinematografici di cultura per la diffusione nei circoli associati.

ART. 26.

(Sale cinematografiche d'arte e d'essai).

Sono definite « sale cinematografiche d'arte e d'essai » le sale in cui si effettuino, a scopo culturale, proiezioni di film accompagnate da iniziative integrative, quali dibattiti, conferenze, pubblicazioni di schede critico-informative, e programmate in collaborazione con gli enti locali e i circoli cinematografici di cultura ri-

compresi nelle associazioni nazionali di cui all'articolo 25.

Le « sale cinematografiche d'arte e d'essai » non possono praticare tariffe superiori al 60 per cento della tariffa più alta praticata nel comune o, in mancanza di altre sale cinematografiche, nel comune più prossimo in cui siano aperte sale cinematografiche.

Al riconoscimento della qualifica di sala cinematografica d'arte e d'essai provvedono i comuni su parere conforme dei comitati regionali, di cui all'articolo 9 della presente legge, a domanda degli interessati e su presentazione di una associazione nazionale dei circoli cinematografici di cultura.

Le « sale cinematografiche d'arte e d'essai » usufruiscono della totale esenzione da ogni tributo dovuto allo Stato.

Per ciascun biglietto venduto, fino ad un massimo di 2.000 settimanali, è dovuto ai gestori delle sale « d'arte e d'essai », sul fondo di cui all'articolo 17, un contributo pari al 10 per cento del prezzo medio netto nazionale praticato nelle sale cinematografiche, nell'anno precedente.

I comuni vigilano sulla permanenza dei requisiti in base ai quali è stato concesso il riconoscimento della qualifica di sala cinematografica d'arte e d'essai e, qualora riscontrino il venir meno anche di uno solo di essi, sentito il parere dei comitati regionali dispongono la revoca del riconoscimento.

ART. 27.

(Film « d'arte e d'essai »).

La commissione, di cui all'articolo 4, attribuisce la qualifica di « film d'arte e d'essai » a film, di qualunque metraggio, in possesso o meno della nazionalità italiana, che siano riconosciuti di valore artistico o di carattere sperimentale o documentaristico o scientifico divulgativo o che contribuiscano alla conoscenza di correnti di espressione cinematografica non affermate in Italia.

Sono equiparati ai film « d'arte e d'essai » senz'altro i film d'archivio, di

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

qualunque metraggio, distribuiti dalle cineteche, che ricevono sovvenzioni in base all'articolo 24 della presente legge.

Le sale cinematografiche diverse da quelle di cui agli articoli 26 e 28 della presente legge, che programmino film di arte e d'essai usufruiscono di una riduzione dell'imposta sullo spettacolo, cumulabile eventualmente con l'abbuono previsto nell'articolo 14 pari al 50 per cento, a favore dell'esercente.

L'importazione di film di qualunque metraggio classificati « d'arte e d'essai » o destinati alle sale specializzate, è esente dal pagamento dei diritti doganali e dalle restrizioni valutarie, qualora la transazione valutaria non superi i 10.000.000 di lire.

ART. 28.

(Sale cinematografiche specializzate).

I comuni, su parere conforme dei comitati regionali, di cui al precedente articolo 9, riconoscono come sale cinematografiche specializzate, di cui al precedente articolo 10, lettera *b*), le sale che programmino film, di nazionalità italiana o straniera, di qualunque metraggio, a carattere documentaristico. Le sale cinematografiche specializzate, di cui al comma precedente, sono esonerate dall'IVA e dagli oneri fiscali relativi alla vendita dei biglietti.

Le stesse esenzioni valgono per le sale cinematografiche specializzate che integrino i loro programmi con la presentazione di film d'archivio o di film per ragazzi o di materiali audiovisuali prodotti e diffusi su supporto magnetico, anche se siano già stati trasmessi da emittenti televisive.

I comuni vigilano sulla sussistenza dei requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di sale specializzate a norma del primo comma e qualora ne accertino il venir meno, dispongono, su parere conforme dei comitati regionali, la revoca del riconoscimento.

A favore dei gestori di sale cinematografiche specializzate vengono corrisposti i contributi previsti dall'articolo 24 della presente legge.

ART. 29.

(Incentivi alla distribuzione).

Le società di distribuzione, che abbiano nel nuovo listino di ciascuna stagione cinematografica, in misura non inferiore ai 3/4, film definiti « d'arte e d'essai » e film nazionali, che usufruiscono del finanziamento di cui all'articolo 19, godono di un rimborso per le spese di stampa di copie ovvero di sottotitolaggio, ovvero di lavorazioni tecniche. Tale rimborso, fatto valere sul fondo di cui all'articolo 16, è determinato in concreto in relazione al costo della copia campione, ad opera del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Commissione centrale per la cinematografia e previo accertamento della esistenza dei requisiti; esso non può superare, in ogni caso, i 10 milioni di lire.

ART. 30.

(Patrimonio culturale cinematografico).

Per ciascun film, di qualunque metraggio, in possesso della nazionalità italiana, destinato alla programmazione nelle sale cinematografiche pubbliche, deve essere depositata una copia, a scopo esclusivamente culturale e d'archivio, presso la Cineteca nazionale.

Lo stesso obbligo vige, previo indennizzo a carico della cineteca nazionale, per le società distributrici di film, di qualunque metraggio, in possesso di nazionalità straniera, destinati alla programmazione nelle sale cinematografiche pubbliche.

ART. 31.

(Registrazione spettacoli teatrali).

Le compagnie teatrali italiane, che usufruiscono di sovvenzioni statali o regionali o comunali, sono tenute a consenti-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

re a scopo esclusivamente culturale e di archivio e senza pretesa ad alcuna controprestazione, la registrazione su nastro magnetico degli spettacoli messi in scena. L'opera di registrazione è demandata al servizio di cineteca per le cinematografie specializzate predisposto dal Centro culturale per la promozione cinematografica, a norma del successivo articolo 42.

Il materiale registrato, raccolto e custodito presso la Cineteca, a norma del comma precedente è visionabile esclusivamente per comprovati motivi di studio.

ART. 32.

(Produzione e diffusione di corto e medio metraggi).

Si intende per cortometraggio il film che abbia una durata non inferiore a 8 minuti primi. Si intende per mediometraggio il film che abbia una durata non inferiore ai 30 minuti primi. Per i film di animazione, la durata per il corto e mediometraggio è ridotta rispettivamente a 5 e 15 minuti primi.

Al finanziamento ovvero all'acquisizione di corto e mediometraggi progettati, prodotti e realizzati da imprese produttrici private, da cooperative, associazioni culturali, organismi scolastici o universitari provvedono le Regioni, in base ai programmi di cui all'articolo 8, su parere dei Comitati regionali previsti dall'articolo 9.

I corto e mediometraggi rispondenti ai requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana sono irradiati, a livello nazionale e regionale, dall'ente concessionario per la teleradiodiffusione nazionale e compete ai servizi per le cinematografie specializzate predisposti dal Centro culturale per la promozione cinematografica, a norma del successivo articolo 42, curarne la distribuzione in qualsiasi sede, a scopo di diffusione culturale.

Gli esercenti di sale cinematografiche, qualora proiettino singoli corto e mediometraggi di nazionalità italiana, distribuiti a cura dei servizi per le « cinematografie specializzate » predisposti dal Centro

culturale per la promozione cinematografica, a complemento dei programmi cinematografici, e ne indichino i titoli sui normali mezzi di pubblicità e sui materiali informativi esposti al pubblico godono di un abbuono del 30 per cento dei tributi erariali dovuti, purché la proiezione sia ripetuta in ciascun spettacolo.

Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni, dalla data accertata della prima proiezione in pubblico. Le programmazioni devono essere annotate di volta in volta, a cura degli esercenti, sul borderò.

Agli esercenti di sale cinematografiche che abbiano usufruito dell'abbuono, contravvenendo alle norme di cui al comma precedente, è comminata la sanzione della chiusura della sala da tre a sei mesi.

ART. 33.

(Trasmissione televisiva di film).

I rapporti tra cinematografia e televisione debbono essere ispirati al fine di elevare i bisogni culturali degli utenti.

La trasmissione, da parte di emittenti televisive pubbliche e private, di film a lungometraggio nazionali o stranieri è subordinata al decorso di un periodo minimo di due anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, fatta eccezione per i film prodotti direttamente e coprodotti dalle emittenti televisive.

L'orario complessivo settimanale riservato dalle emittenti televisive pubbliche e private alla programmazione di film non può superare il 13 per cento del numero di ore totale di trasmissioni serali, ricomprese tra le ore 19 e le ore 1,00, effettuate settimanalmente da ogni emittente.

Da tale contingentamento sono esclusi: i film prodotti nel cosiddetto « periodo muto », i film stranieri trasmessi in lingua originale, i film realizzati dalle aziende televisive nazionali ed i film, nazionali e stranieri, che non abbiano avuto programmazione nel circuito commerciale delle sale cinematografiche. Non è, comunque, consentita la trasmissione di film nei

giorni festivi e prefestivi nonché la replica del medesimo film nella stessa giornata.

Non meno del 30 per cento del tempo complessivo dedicato alla programmazione di film, da parte delle emittenti televisive pubbliche e private, deve essere riservato alla programmazione di film in possesso della nazionalità italiana.

L'inosservanza delle disposizioni, di cui ai precedenti commi, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, da lire un milione a lire 10 milioni. In caso di recidiva, la pena è aumentata fino al doppio. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede all'accertamento delle contravvenzioni.

Al di fuori dei limiti indicati nei commi precedenti, la trasmissione televisiva, ad opera dell'ente concessionario dei servizi di teleradiodiffusione nazionale, di film di qualunque metraggio, di nazionalità italiana e straniera, a carattere informativo e didattico, prodotti o distribuiti dalle strutture pubbliche predisposti dal Centro culturale per la produzione cinematografica, è fissata annualmente dall'ente, sulla base dei criteri stabiliti dalla conferenza di cooperazione e di programmazione fra il centro culturale per la promozione cinematografica e l'ente concessionario per i servizi di teleradiodiffusione nazionale, di cui all'articolo 35.

Le emittenti pubbliche e private sono tenute a trasmettere film italiani e stranieri nell'edizione integrale. Nel caso in cui si tratti di film vietati ai minori, sono tenuti a comunicare tale limitazione, prima delle trasmissioni.

Annualmente, l'ente concessionario per la teleradiodiffusione, nazionale nel rispetto dei criteri generali predisposti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza a norma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stanziava una somma non inferiore al 10 per cento del suo bilancio per partecipazioni e investimenti nella produzione di film prioritariamente destinati al normale circuito cinematografico.

ART. 34.

*(Produzione di telefilm
e di programmi culturali).*

Per telefilm si intende un film a soggetto anche in serie o a episodi o a puntate, prodotto a fini di prevalente diffusione televisiva.

Il tempo complessivo dedicato alla presentazione di telefilm da parte delle emittenti televisive pubbliche e private deve essere riservato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla programmazione di telefilm italiani.

Valgono per l'accertamento della nazionalità dei telefilm, gli stessi criteri previsti dall'articolo 11, della presente legge, in quanto applicabili.

La trasmissione di programmi culturali educativi, per ragazzi e di serie televisive, da parte di emittenti pubbliche e private, sarà riservata in misura non inferiore al 50 per cento a produzioni nazionali.

ART. 35.

*(Coordinamento e cooperazione
tra cinema e televisione).*

Per la produzione diretta dei propri programmi, l'ente concessionario per i servizi di teleradiodiffusione nazionale, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e il personale tecnico, deve avvalersi, a parità di condizioni, dei servizi cinematografici di proprietà dello Stato e di società da esso controllate, nonché del personale dipendente.

Al fine di consentire una pianificazione concertata dell'utilizzazione dei servizi cinematografici pubblici ad opera dell'ente concessionario dei servizi di teleradiodiffusione nazionale, a norma del comma precedente, nell'osservanza dei rispettivi programmi annuali dell'ente concessionario e del Centro culturale per la promozione cinematografica, tre membri designati dal consiglio d'amministrazione dell'ente concessionario e tre membri diri-

genti del consiglio d'amministrazione del Centro culturale siedono, all'inizio di ogni anno, in una conferenza di cooperazione e di programmazione per fissare le quote di utilizzazione dei servizi tecnici e produttivi e siedono in eventuali successive conferenze per apportare le opportune modifiche al piano concertato, che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno. La conferenza di cooperazione e programmazione fissa inoltre, all'inizio di ogni anno, la quota di trasmissione televisiva di film a carattere informativo e didattico di cui all'articolo 33.

Uno spazio non inferiore alle otto ore mensili delle trasmissioni serali, ricomprese tra le ore 19 e le ore 1,00, deve essere riservato dall'ente concessionario del servizio di teleradiodiffusione nazionale alla diffusione e allo sviluppo della conoscenza della storia della cinematografia; tale spazio deve essere programmato d'intesa con il Centro sperimentale di cinematografia e avvalendosi dell'apporto ideativo delle associazioni degli autori e dei critici cinematografici.

Al fine di approfondire la conoscenza dei problemi relativi alla collaborazione ed al coordinamento fra cinematografia e televisione ed allo scopo di dare pareri in ordine a tali problemi al Ministro per i beni culturali e ambientali ed all'ente concessionario dei servizi di radiotelediffusione nazionale, nel rispetto delle competenze fissate dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, per il servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva, è costituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali una consulta composta da:

- a) due esperti designati dal Ministero dei beni culturali;
- b) due esperti designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- c) due esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) tre esperti designati dalle regioni ad opera della commissione di cui all'articolo 13 della legge n. 281/1970;
- e) due esperti designati dal Consiglio di amministrazione dell'ente concessionario di servizi di teleradiodiffusione nazionale;

f) due esperti designati dal Centro culturale per la promozione cinematografica;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

h) tre esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

i) quattro esperti rispettivamente designati dalle associazioni degli autori, degli attori e dei critici cinematografici e televisivi;

l) due esperti designati dagli organismi rappresentativi delle imprese cooperative;

m) tre esperti designati dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti televisive private;

n) due esperti designati dalle associazioni dei circoli cinematografici di cultura.

I membri della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, eleggono nel proprio seno un presidente, rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 36.

(Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed istituzione del Centro culturale per la promozione cinematografica).

L'Ente autonomo di gestione per il cinema, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, è soppresso con effetto alla data di entrata in vigore della presente legge.

È istituito il Centro culturale per la promozione cinematografica. Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Centro culturale per la promozione cinematografica è l'ente attraverso il quale lo Stato realizza l'intervento imprenditoriale pubblico nel campo della cultura cinematografica.

Il patrimonio dell'EAGC e delle società da esso dipendenti, poste in liquidazione,

viene trasferito al Centro culturale per la promozione cinematografica.

Tutti coloro i quali sono legati all'EAGC da un rapporto di lavoro, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono assunti alle dipendenze del Centro culturale per la formazione cinematografica.

I rapporti fra il Centro culturale ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di diritto privato.

Il Centro è dotato di un fondo costituito dal patrimonio ad esso trasferito a norma del precedente quarto comma e da una somma iniziale di 60 milioni di lire conferita dallo Stato, sul fondo di cui al precedente articolo 17, di cui 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1979 ed i restanti 40 miliardi da ripartirsi negli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività e sui criteri di gestione del Centro culturale per la formazione cinematografica.

ART. 37.

*(Finalità del Centro culturale
per la promozione cinematografica).*

Il Centro culturale per la promozione cinematografica, salvaguardando la funzione sociale di informazione e di formazione culturale della cinematografia, deve tendere a fornire una produzione cinematografica di elevata qualità artistica e di qualificato impegno culturale e deve altresì fornire un'interazione con l'industria cinematografica privata volta a promuovere il potenziamento ed il miglioramento della qualità del prodotto nazionale, specie sotto il profilo culturale e della manifestazione artistica, privilegiando le imprese nazionali costituite in forma cooperativistica. In particolare, spetta al Centro culturale:

- 1) promuovere il potenziamento delle strutture cinematografiche nazionali mediante strutture pubbliche che, in ogni settore, assicurino alla cinematografia italiana le condizioni per il suo continuo sviluppo;

2) assicurare, per la crescita culturale dei cittadini, una effettiva libertà di espressione e di informazione, la ricerca artistica, la circolazione delle opere cinematografiche nazionali e straniere più significative.

Il Centro culturale per la promozione cinematografica deve fornire la propria collaborazione:

- a) all'ente concessionario del servizio nazionale di teleradiodiffusione nazionale;
- b) alle regioni, per agevolarne l'adempimento dei compiti istituzionali;
- c) al Centro sperimentale per la cinematografia, di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 419;
- d) alle associazioni culturali.

ART. 38.

(Organi del Centro culturale per la promozione cinematografica).

Organi del Centro culturale per la programmazione cinematografica sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la giunta operativa.

ART. 39.

(Sul presidente).

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ha la rappresentanza legale del Centro, convoca e presiede il Consiglio direttivo e la giunta operativa e dà esecuzione alle deliberazioni di tali organi.

ART. 40.

(Del consiglio direttivo).

Il consiglio direttivo è preposto alla amministrazione del Centro. In particolare spetta al consiglio di deliberare:

- a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) sul finanziamento delle società dipendenti;

c) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

d) sulla programmazione dell'attività del Centro.

Il consiglio direttivo è composto da 8 membri, esperti in campo cinematografico, scelti tra personalità della cultura.

I membri sono nominati con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali e durano in carica 5 anni.

La designazione, da effettuarsi in tempo utile prima della scadenza del consiglio direttivo in carica, avviene ad opera:

a) delle Regioni, in numero di 3;

b) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in numero di 3;

c) delle associazioni nazionali dei circoli di cultura, in numero di 2, sulla base di elenchi predisposti dalle associazioni sindacali e professionali degli autori, degli attori, dei critici, dei produttori e dei lavoratori cinematografici.

Lo statuto del Centro culturale per la promozione cinematografica, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali, provvede a regolamentare la procedura di predisposizione degli elenchi di designazione, di cui ai commi precedenti.

Il consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, almeno una volta al mese, o ove ne facciano richiesta almeno tre membri. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal più anziano dei membri presenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il consiglio discute sui punti *a)* e *d)* del precedente primo comma. In tal caso il presidente esercita gli stessi poteri che la legge conferisce ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Il consiglio direttivo del Centro può essere sciolto dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su parere conforme della Commissione centrale per la cinematografia, per accertate gravi irregolarità amministrative. Con lo stesso decreto di scioglimento si provvede alla nomina di una commissione provvisoria di gestione, secondo quanto sarà disposto in esecuzione della presente norma, dallo statuto di cui al precedente quarto comma. La commissione provvisoria non può restare in carica oltre tre mesi dalla sua nomina.

ART. 41.

(Commissione consultiva).

In seno al Centro culturale per la promozione cinematografica è istituita una commissione consultiva, che ha il compito di favorire il confronto delle opinioni nonché il dibattito sulla politica perseguita dal centro stesso. Detta commissione è nominata con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali e ne fanno parte: 2 membri designati dalle associazioni degli autori cinematografici, 2 membri designati dalle associazioni degli attori, 2 membri designati dalle associazioni della critica cinematografica, 3 membri delle associazioni dei circoli cinematografici di cultura, 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori cinematografici e 2 membri designati dalle associazioni degli attori, un rappresentante della Biennale di Venezia, un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia, due rappresentanti della RAI-TV, due rappresentanti dell'Associazione comuni d'Italia, un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, due rappresentanti della cooperazione cinematografica.

ART. 42.

(Della giunta operativa).

Il Consiglio direttivo provvede ad eleggere una giunta operativa composta da tre membri in rappresentanza, rispettivamente, dei designati delle regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali dei circoli di cultura.

La giunta operativa è presieduta dal presidente del Centro, provvede all'ordinaria amministrazione e ad assolvere i compiti ad essa assegnati dal consiglio direttivo.

ART. 43.

(Del Collegio dei sindaci).

Il Collegio dei sindaci è costituito da:

- a) un membro designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;
- b) un membro designato dal Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) tre membri scelti tra i professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali; i membri di cui alla lettera c) sono designati dal Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Il collegio esamina i libri contabili del Centro culturale e di ogni documentazione che sia ritenuta necessaria per l'esercizio del controllo contabile sulla gestione del Centro; vigila sulla conservazione del patrimonio e sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria che viene presentata al consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Assiste alle sedute del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 44.

*(Agenzia per la diffusione
del film italiano all'estero).*

Il Centro culturale per la promozione cinematografica costituisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un'agenzia per la promozione e la propaganda all'estero dei film di nazionalità italiana.

La costituzione dell'agenzia, di cui al primo comma, non è sottoposta ad alcuna licenza o autorizzazione amministrativa.

L'agenzia, valendosi della collaborazione delle università degli studi e di istituzioni culturali altamente qualificate, opera per migliorare la conoscenza e la diffusione della cinematografia italiana all'estero.

L'agenzia può aprire proprie filiali all'estero e può avvalersi, previa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri, degli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

L'agenzia si avvale della collaborazione di istituzioni universitarie e culturali straniere e degli organismi pubblici preposti al settore cinematografico nei rispettivi stati.

Spetta all'agenzia segnalare i film italiani che partecipano a rassegne internazionali e avvalersi anche, al fine di programmare la sua attività, dell'opera di una commissione consultiva di otto membri, nominati dal presidente del Centro culturale per la promozione cinematografica in rappresentanza paritetica delle associazioni dei circoli cinematografici di cultura, degli autori, dei critici e dei produttori cinematografici, su designazione delle medesime associazioni. La commissione è presieduta dal direttore dell'agenzia, resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

La commissione, di cui al comma precedente, è organo di consulenza generale del direttore dell'agenzia.

ART. 45.

(Costituzione di una società operante nel settore del noleggio e dell'esercizio cinematografico).

Il Centro culturale per la promozione cinematografica costituisce una società per azioni operante nel settore del noleggio e dell'esercizio cinematografico, riservandosi la proprietà delle partecipazioni azionarie ed esercitando nei confronti della società tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

L'atto costitutivo della società, di cui al primo comma, deve prevedere un unico amministratore, nominato dal Consiglio direttivo del Centro culturale per la promozione cinematografica tra persone che non esercitino attività imprenditoriali private.

La società, di cui al primo comma, provvede all'acquisto di film stranieri e promuove la produzione di lungometraggi nazionali anche attraverso finanziamenti sotto forma di minimi garantiti sugli incassi e/o di acquisizione di quote di proprietà.

In particolare, attraverso detta società il centro cura:

a) che l'attività di diffusione cinematografica sia accompagnata da iniziative culturali miranti a favorire una partecipazione critica e consapevole del pubblico alla cinematografia;

b) che sia resa possibile, anche attraverso nuove forme di distribuzione, diverse di quelle tradizionali a carattere commerciale, la penetrazione sempre più profonda nel mercato cinematografico di opere, italiane e straniere, riconosciute di particolare pregio culturale e artistico;

c) che sia estesa la diffusione di film nelle edizioni tecnicamente dette a « sedici millimetri » o a « superotto », o in « videocassette »;

d) che, nel quadro di una più ampia politica di incoraggiamento della cooperazione in campo cinematografico, si concorra al finanziamento di film nazionali, con particolare riguardo alle imprese caratterizzate dalla partecipazione degli autori, degli attori, dei tecnici ai costi di produzione;

e) che si partecipi al finanziamento di film a lungometraggio, promossi dal Centro sperimentale per la cinematografia, di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 429;

f) che sia garantita la distribuzione di film nazionali che usufruiscono del finanziamento previsto dall'articolo 19;

g) che si acquistino e si gestiscano sale cinematografiche, per attuare una programmazione in collaborazione con le forze culturali operanti a livello locale, adottando formule di gestione, a scopo culturale e a opera di organizzazioni culturali, e una politica tariffaria che facilitino la diffusione della cinematografia.

La programmazione del circuito pubblico sarà curata, sentito il parere dei comitati regionali, di cui all'articolo 9.

ART. 46.

(Costituzione di una società operante nel settore delle cinematografie specializzate).

Il Centro culturale per la promozione cinematografica costituisce una società per azioni operante nel settore delle « cinematografie specializzate », riservandosi la proprietà delle partecipazioni azionarie ed esercitando nei confronti della società tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

L'atto costitutivo della società deve prevedere un unico amministratore, nominato dal consiglio direttivo del Centro culturale per la promozione cinematografica tra persone che non esercitino attività imprenditoriali private.

Attraverso la società di cui al primo comma, il Centro culturale cura:

a) la produzione e la diffusione di corto, medio e lungometraggi a carattere sperimentale, informativo, didattico, scientifico, divulgativo, di indagine sociologica;

b) la produzione di corto, medio e lungometraggio realizzati nell'ambito scolastico e universitario e da distribuire principalmente nell'ambito scolastico, nel circuito pubblico e nelle reti dell'associazionismo culturale;

c) la partecipazione al finanziamento di film a lungo, corto e mediometrogaggio promossi dal Centro sperimentale per la cinematografia e rispondenti ai caratteri delle cinematografie specializzate;

d) la diffusione, in collaborazione con la Cineteca nazionale, dei più significativi film della storia del cinema, specie nelle scuole, al fine di contribuire all'educazione estetica dei giovani;

e) la realizzazione di film e cortometraggi a disegni animati;

f) la realizzazione di film per ragazzi;

g) la realizzazione di film e di documentari commissionati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici e dalle società a prevalente partecipazione statale;

h) la conservazione e la diffusione dei materiali cinematografici finora raccolti nell'archivio del soppresso Istituto Luce, nonché l'acquisizione di documenti filmati di avvenimenti riguardanti la vita politica e sociale del paese.

ART. 47.

(Società dei servizi cinematografici).

Il Centro culturale per la promozione cinematografica costituisce una società per azioni operante nel settore dei servizi cinematografici, riservandosi la proprietà delle partecipazioni azionarie ed esercitando nei confronti della società tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

L'atto costitutivo della società deve prevedere un unico amministratore nominato

dal consiglio direttivo del Centro culturale per la promozione cinematografica tra persone che non esercitino attività imprenditoriali private.

Attraverso la società, di cui al primo comma, il Centro culturale cura la gestione di stabilimenti di produzione cinematografica, sincronizzazione, sviluppo e stampa, nonché partecipa, con l'apporto dei propri mezzi tecnici e dei propri servizi, ad attività cinematografiche che concorrano alla qualificazione artistica e culturale del cinema italiano.

La società deve avvalersi ed operare nel quadro di una politica di stretta collaborazione con l'ente concessionario del servizio di teleradiodiffusione nazionale e favorire, in campo tecnico, la ricerca sperimentale e di laboratorio, nonché l'ammodernamento degli strumenti cinematografici.

ART. 48.

(Conferenza di coordinamento per l'attività delle istituzioni di intervento statale nella cinematografia).

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita una conferenza per il coordinamento dell'attività del Centro culturale per la promozione cinematografica e del Centro sperimentale per la cinematografia.

La conferenza, presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, è composta dai presidenti degli enti di cui al primo comma e da due rappresentanti eletti in seno agli organi collegiali deliberanti dei medesimi e per la stessa durata.

Essa si riunisce su convocazione del Ministro ed ogni qualvolta lo richieda il presidente di uno dei due enti di cui al primo comma. Ha lo scopo di coordinare l'attività dei due enti per una più armonica realizzazione delle finalità loro assegnate, sentendo, sulle questioni più rilevanti, il parere della commissione centrale per la cinematografia.